



LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2021, N. 15
Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti - articolo 3
Osservatorio dei Prezzi e delle Attività Produttive

COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Articolo 1

Sede

1. L'Osservatorio dei Prezzi e delle Attività Produttive di cui all'articolo 3 della Legge Regionale n. 15/2021 di seguito denominato Osservatorio ha sede in Ancona – Palazzo Leopardi presso gli uffici regionali dell'Assessorato all'Attività Produttive – Settore Tutela dei Consumatori.

Articolo 2

Organi

1. Sono organi dell'Osservatorio il Presidente e il vicepresidente.

Articolo 3

Composizione

1. L'osservatorio è composto da:
 - a) Assessore alla Tutela dei consumatori con funzione di presidente o suo delegato;
 - b) il dirigente della Tutela dei consumatori o suo delegato;
 - c) un rappresentante designato dall'ANCI Marche;
 - d) tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori designati dal CRCU di cui all'art. 4 della legge regionale 15/2021;
 - e) un rappresentante designato della Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura;
 - f) Un rappresentante designato congiuntamente dalle:
 - organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - associazioni di categoria dell'industria;
 - associazioni di categoria del Commercio e Servizi;
 - associazioni di categoria dell'artigianato;
 - associazioni di categoria dell'agricoltura.
2. Per ciascuno dei rappresentanti di cui alle lettere c) e) f) viene designato un supplente.
3. Il vice presidente è nominato nella prima riunione dell'Osservatorio.



Articolo 4 **Segreteria dell'Osservatorio**

1. Le funzioni di segreteria tecnica dell'Osservatorio sono svolte dalla struttura interna competente della Giunta della Regione Marche.
2. La struttura organizzativa interna provvede a:
 - predisporre e inviare le convocazioni;
 - redigere i verbali;
 - fornire idoneo supporto amministrativo ai gruppi di lavoro ed ai tavoli di confronto;
 - fornire la documentazione e svolgere l'attività necessaria alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - trasmettere gli atti ai relativi destinatari;
 - adempiere per quanto di propria competenza alle decisioni dell'Osservatorio
 - coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
 - Assistere l'Osservatorio stesso nella programmazione e nel monitoraggio delle proprie attività
 - Predisporre il report di attività dell'Osservatorio;
 - pubblicazione dei report e loro divulgazione mediante i portali regionali regionale

Articolo 5 **Funzionamento**

1. Il Presidente convoca l'Osservatorio:
 - almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità;
 - su richiesta di almeno un quarto dei componenti, inviata alla segreteria dell'Osservatorio, con gli argomenti di cui viene richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno e le relative motivazioni.
2. Le convocazioni, recanti l'ordine del giorno, devono essere inviate almeno dieci giorni prima della seduta. Per motivi di urgenza tale termine è ridotto a tre giorni.
3. La seduta è valida se partecipa la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto. Per particolari esigenze possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Osservatorio portatori di interessi nelle materie iscritte all'ordine del giorno.
4. Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono discussi nella sequenza indicata nella lettera di convocazione, salvo diversa decisione dell'Osservatorio; gli argomenti non discussi vengono iscritti automaticamente all'ordine del giorno della riunione successiva, salvo diversa decisione dell'Osservatorio.
5. Le questioni pregiudiziali o sospensive, nonché le proposte di modifica o integrazione dell'ordine del giorno, sono discusse e decise all'inizio della riunione dell'Osservatorio.
6. È facoltà dei membri far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.



7. Il verbale delle riunioni è sottoposto all'approvazione dell'Osservatorio all'inizio della seduta successiva. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e viene archiviato in formato elettronico non modificabile nonché in formato cartaceo.
8. Tutti gli atti sono assunti con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto presenti alla riunione. Le votazioni vengono effettuate per alzata di mano.
9. Le attività dell'Osservatorio sono regolate da un regolamento interno approvato dall'Osservatorio stesso.

Articolo 6 **Attività dell'Osservatorio**

1. In base a quanto previsto dalla L.R. n. 15/2021 art. 3, l'Osservatorio ha il compito di esaminare l'andamento generale dei prezzi dei prodotti, delle tariffe e dei servizi e, in particolare, svolge le seguenti attività:
 - a) monitora periodicamente i prezzi e le tariffe praticati sul territorio regionale ed effettua prove comparate su standard qualitativi e prezzi;
 - b) predispone annualmente un rapporto, che viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione, con le risultanze delle osservazioni e delle attività rilevate nei settori dei servizi e del commercio, dell'industria manifatturiera, dell'artigianato e del turismo;
 - c) formula proposte alla Giunta regionale volte a realizzare strumenti efficaci di difesa e tutela dei consumatori.

Articolo 7 **Elenco degli Esperti**

1. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio può avvalersi del contributo tecnico-scientifico di esperti inseriti in un apposito elenco istituito presso l'Osservatorio stesso al fine di disporre di specifiche professionalità nelle materie oggetto delle attività stesse.

Articolo 8 **Gruppi di lavoro**

1. L'osservatorio può istituire al suo interno gruppi di lavoro per esaminare e redigere la documentazione preliminare all'adozione dei propri atti. La relativa decisione deve prevedere la composizione del gruppo di lavoro, l'oggetto, eventuali portatori di interesse da coinvolgere e la durata massima dell'attività. Il gruppo di lavoro, al termine del proprio operato, predispone un rapporto sull'attività svolta, da presentare all'Osservatorio per la sua valutazione.

Articolo 9 **Pubblicità**

1. L'attività e le decisioni dell'Osservatorio devono essere adeguatamente pubblicizzate sul sito internet della Regione Marche



Articolo 10
Indennità o rimborso spese

1. La partecipazione all'Osservatorio non comporta la corresponsione di indennità o rimborso spese.